



MODELLO CONFORME

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
					SERIE	NUMERO	DATA
2	001118	29/04/04	REGISTRO ALTRO ERARIO ALTRE AZIENDE TOTALE	129,11			
IMPORTO VERSATO					*129,11*		



IL DIRETTORE
(Dott. Salvatore Bellotti)

IL DIRETTORE TRIBUTARIO

D. ~~Ornella~~ Ornella Mantelli
ANAGRAFE TRIBUTARIA
(Barrare la casella che interessa) SI NO

QUADRO A

ALL'UFFICIO **14C DI GENOVA 1** Foglio N. **1** La richiesta si compone di N. **1** fogli

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE **PROVINCIA DI GENOVA - SERVIZIO GARE E CONTRATTI** DATA DI STIPULA **16/04/2004** N. DI REPERTORIO **60**

NATURA DELL'ATTO **CONVENZIONE**

QUADRO B - SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI DELL'ATTO


N. ORD. 1	CODICE FISCALE 0315112701051	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE AZIENDA MEDITERRANEA GASE ACQUA SpA / A.M.G.A. S.p.A.			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE 16122 GENOVA		PROV. GE	VIA O PIAZZA VIA S.S. GIACOMO E FILIPPO	N. CIVICO 7	
N. ORD. 2	CODICE FISCALE 8101017315101031	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE PROVINCIA DI GENOVA			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE 16122 GENOVA		PROV. GE	VIA O PIAZZA PIAZZALE MARZINI	N. CIVICO 2	
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROV.	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROV.	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROV.	VIA O PIAZZA	N. CIVICO	

QUADRO C - DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO

CODICE NEGOZIO	(1)	(2)	(3)	VALORI	DANTI CAUSA	AVENTI CAUSA
8000					2	1

TOTALE

Sigillo notarile o timbro dell'Ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante



Firma del Richiedente la Registrazione


(1) Barrare se soggetto a IVA
(2) Barrare a fronte di agevolazioni
(3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivi




Convenzione ATO/AMGA

approvata

con Decisione n. 16 del 22 dicembre 2003



Provincia di Genova
Area 08 - Ambiente
Ufficio Segreteria Tecnica Legge Galli



Indice

CAPO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
<i>Art. 1 - Affidamento del servizio pubblico</i>	2
<i>Art. 2 - Definizione dell'affidamento</i>	3
<i>Art. 3 - Durata della Convenzione</i>	3
<i>Art. 4 - Responsabilità del Gestore</i>	4
<i>Art. 5 - Condizioni particolari</i>	4
<i>Art. 6 - Assunzione di personale</i>	5
CAPO II	5
OGGETTO ED ESTENSIONE DELLA GESTIONE	5
<i>Art. 7 - Oggetto della Convenzione</i>	5
<i>Art. 8 - Inventario delle immobilizzazioni tecniche e dei beni mobili affidati in concessione</i>	6
<i>Art. 9 - Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni</i>	6
<i>Art. 10 - Esclusività del servizio</i>	7
<i>Art. 11 - Definizione del perimetro del servizio</i>	7
<i>Art. 12 - Revisione del perimetro del servizio</i>	7
<i>Art. 13 - Gestioni esistenti</i>	8
CAPO III	8
FINANZIAMENTO	8
<i>Art. 14 - Programma degli Interventi – Piano Tecnico-economico-finanziario</i>	8
<i>Art. 15 - Livelli di qualità del prodotto e del servizio</i>	9
<i>Art. 16 - Tariffa del servizio</i>	9
<i>Art. 17 - Incrementi di efficienza</i>	13
<i>Art. 18 - Fondo speciale impianti di depurazione</i>	13
<i>Art. 19 - Canone di concessione per i beni affidati al Gestore</i>	13
CAPO IV	13
CONTROLLO	13
<i>Art. 20 - Controllo da parte dell'Autorità d'Ambito</i>	13
<i>Art. 21 - Obblighi del Gestore</i>	14

Art. 22 - Comunicazione dati sul servizio	15
Art. 23 - Carta del Servizio	16
Art. 24 - Manuale della Sicurezza	16
CAPO V	16
REGIME FISCALE	16
Art. 25 - Imposte - Tasse - Canoni.....	16
CAPO VI	16
ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE	16
Art. 26 - Sub-concessione	16
Art. 27 - Continuità del servizio dopo la scadenza	17
Art. 28 - Restituzione delle opere e canalizzazioni.....	17
Art. 29 - Riscatto.....	18
CAPO VII	18
GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO	18
Art. 30 - Cauzioni e sanzioni pecuniarie.....	18
Art. 31 - Sanzione coercitiva - sostituzione provvisoria.....	18
Art. 32 - Sanzione risolutoria	19
Art. 33 - Elezione di domicilio.....	19
Art. 34 - Clausola compromissoria	19
Art. 35 - Clausola di garanzia	20
CAPO VIII	20
ALLEGATI	20
Art. 36 - Documenti allegati.....	20
Clausole vessatorie.....	21

Premesso che:

- a. La Legge 5.1.1994 n.36 ha previsto la riorganizzazione dei servizi idrici integrati su Ambiti territoriali Ottimali, delimitati dalle Regioni ed aventi dimensioni sovracomunali, al fine di superare la frammentazione delle gestioni e conseguire superiori livelli di efficienza ed efficacia e qualità dei servizi;
- b. La Regione Liguria con deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 dell'8 luglio 1997 ha delimitato gli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'art.8 della Legge 36/94, in numero ed in modo corrispondente alle circoscrizioni delle quattro Province liguri, attribuendo alla Provincia il ruolo di soggetto coordinatore degli Enti ricadenti in ciascun Ambito;
- c. L'art. 2, lettera o), del D. Lgs. n. 152/99 definisce "Autorità d'Ambito" : la forma di cooperazione tra Comuni e Province ai sensi dell'art. 9 , comma 2, della Legge n. 36/94;
- d. Con decreto n. 127/GAB del 27 agosto 2001 del Presidente della Provincia di Genova, pubblicato sul B.U.R.L. del 19 settembre 2001, è stato approvato l'Accordo di programma per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e l'allegata Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'Ambito Ottimale di gestione denominato "Ambito della Provincia di Genova";
- e. L'autorità dell'A.T.O. della Provincia di Genova è nella pienezza dei poteri dal 5 ottobre 2001;
- f. Con decisione n.1/2002 del 16/10/2002 la Conferenza dell'A.T.O. ha approvato il proprio regolamento di funzionamento, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 18 dicembre 2002;
- g. Con decisione n. 4 del 13 maggio 2003 e n. 5 dell'11 giugno 2003 della Conferenza, sono state dichiarate salvaguardate anche in relazione alle previsioni di cui all'art. 14 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1736/98 e dell'art. 13 della Convenzione di Cooperazione, allegata all'Accordo di Programma approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 127/GAB del 27 agosto 2001, le seguenti gestioni esistenti: A.M.G.A. S.p.A., Genova Acque S.p.A. AM.TER S.p.A, E.G.U.A. S.r.l., Idro-Tigullio S.p.A, Società Acqua Potabile S.r.l. di Sestri Levante, Acque Potabili S.p.A. di Torino, Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A., Acquedotto Nicolay;
- h. Con decisione n. 7 del 13 giugno 2003 della Conferenza, l'Autorità:
 - h1) ha approvato e fatto proprio il Programma Stralcio d'Interventi urgenti in materia di fognatura; collettamento e depurazione, approvato, in assenza dell'autorità d'Ambito, dalla Provincia con deliberazione consiliare n. 14 del 19 aprile 2001, nel quale sono indicate e quantificate le opere da eseguirsi, corrispondenti alle prescrizioni del D. Lgs. N. 152/99 e ha disposto che, tramite l'operato dell'Ufficio Segreteria Tecnica e sotto la supervisione del Comitato Consultivo e della Conferenza, l'aggiornamento del Programma Stralcio di cui sopra avvenga sulla base della ricognizione delle opere effettuata, delle priorità individuate e/o segnalate dai Comuni, bilanciando gli interventi in relazione agli agglomerati così come determinati nel Programma Stralcio, in maniera tale che l'applicazione dello stesso non comporti nocumento agli insediamenti montani e di minori dimensioni territoriali ed abitative;
 - h2) ha approvato il documento denominato "Schema di Piano d'Ambito preliminare e connesso Programma degli Interventi", contenente le priorità anche per il servizio di acquedotto;
 - h3) ha preso atto che i documenti pianificatori di cui sopra, sono la base per la successiva preparazione del modello gestionale ed organizzativo, del Piano Economico Finanziario e determinazione della

tariffa di cui alla L. 36/94, nonché del Piano Operativo Industriale per l'esecuzione degli interventi e ha dato mandato alla Provincia di Genova, in qualità di responsabile del coordinamento e di soggetto attuatore delle decisioni dell'A.T.O., di attivare i propri uffici, oltre eventuali e necessarie consulenze esterne, per la redazione del Piano d'Ambito definitivo di cui all'art. 11, comma 3, della L. 36/94, sulla base degli indirizzi contenuti nello Schema di Piano d'Ambito preliminare e connesso Programma degli Interventi".

- i. Con decisioni n. 8 del 13 giugno 2003 e n. 16 del 22 dicembre 2003 della Conferenza sono state affidate fino al 31 dicembre 2008 ad AMGA S.p.A., nella sua qualità di società mista, partecipata dal Comune di Genova appartenente all'ATO della Provincia di Genova, la gestione del S.I.I. nonché il coordinamento delle gestioni salvaguardate di cui alla precedente lettera g) e di quelle che fossero eventualmente autorizzate a norma dell'art. 113 – comma 14, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 35 della Legge 448/2001, anche mediante la costituzione di una o più Associazioni Temporanee di Impresa (ATI) con i gestori salvaguardati, nelle quali AMGA assuma il ruolo di mandataria.
- l. Con decisioni n. 2 del 13 maggio 2003 e n. 6 dell'11 giugno 2003 della Conferenza sono stati autorizzati gli incrementi tariffari inerenti il servizio di fognatura depurazione, nonché i programmi d'investimento per il servizio di acquedotto;
- m. Tra il Gestore d'Ambito ed i Gestori salvaguardati ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L. 36/94, sono possibili intese che prevedano l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato nei Comuni e nelle Comunità Montane precedentemente gestiti in economia mediante affidamento della relativa gestione operativa ai predetti Gestori salvaguardati, ferma restando in capo al Gestore la titolarità dell'affidamento e la responsabilità nei confronti dell'Autorità d'Ambito.

Quanto sopra premesso, i rapporti tra l'A.T.O. ed il Gestore unico transitorio del servizio idrico integrato sono regolati dalla presente Convenzione:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Affidamento del servizio pubblico

1. L'Autorità d'Ambito "Convenzione di cooperazione fra gli Enti Locali ricadenti nell'ATO di gestione denominato "Ambito della Provincia di Genova" costituita come forma di cooperazione dei Comuni e della Provincia ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Genova, delegata da essi ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale 16/8/1995 n. 43, ed ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, ha deliberato di affidare fino al 31.12.2008 la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed irrigui, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
2. L'Autorità in tal senso dispone dei seguenti strumenti attuativi:
 - Piano d'Ambito Preliminare e connesso Programma degli Interventi, basati sull'ultimata ricognizione delle opere, con i quali, sulla scorta del Piano regionale di Risanamento delle Acque del 1991 e del Programma Stralcio d'Interventi urgenti in materia di fognatura, collettamento e depurazione nella Provincia di Genova, sono state individuate le problematiche dei sistemi acquedottistici e

- gli indirizzi principali delle linee di pianificazione degli interventi, nonché sono state adottate le misure e gli interventi previsti dal suddetto Piano Stralcio in materia di fognatura e depurazione;
- Accordo di Programma di cui all'Intesa Istituzionale anno 2000 tra Stato e Regione Liguria in materia di fognatura e depurazione;
 - Programma quinquennale, con relative previsioni finanziarie e dinamiche tariffarie, degli interventi di adeguamento e sviluppo delle reti e degli impianti e degli interventi di organizzazione e sviluppo ritenuti necessari per conseguire gli obiettivi prefissati, in conformità a quanto previsto nella normativa vigente e negli strumenti di pianificazione territoriale, di settore e d'Ambito;
3. L'Autorità ha verificato, constatato e certificato le idonee garanzie tecnico – operative ed economico finanziarie del Gestore scelto.
- Le garanzie tecnico operative sono state appurate sia in sede di accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la salvaguardia di cui al successivo art. 13 della presente Convenzione, come da allegata Relazione dell'Ufficio Segreteria Tecnica Acqua approvata con decisioni nn. 4 e 5 del 13.05 e dell'11.06.2003, sia in sede di approvazione della proposta presentata dal Comune di Genova in data 04.06.2003, la quale è stata recepita dall'ATO nella decisione n. 8/2003 di affidamento transitorio del S.I.I. di cui costituisce parte integrante. In particolare in entrambe tali occasioni sono stati accertati i requisiti soggettivi di A.M.G.A. S.p.A., quale società controllata dal Comune di Genova, affidataria da parte di quest'ultimo della gestione del S.I.I. nel Comune medesimo, operante attraverso la controllata Genova Acque S.p.A. cui ha conferito il relativo ramo d'azienda con il consenso del Comune di Genova.
4. L'Autorità rappresentata dal Dott. Alessandro Repetto, in qualità di Presidente della Conferenza, alla stipulazione del presente atto autorizzato con Decisione n. 16 del 22.12.2003, stipula la presente Convenzione con l'AZIENDA MEDITERRANEA GAS E ACQUA S.p.A. (A.M.G.A. S.p.A.), di seguito denominata Gestore o AMGA, rappresentata dal Dott. Ing. Roberto Bazzano, che accetta di gestire i servizi idrici dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova, alle condizioni indicate negli articoli successivi.

Art 2 - Definizione dell'affidamento

1. Gli Enti Locali, nei modi previsti ai sensi della forma di cooperazione prescelta, nell'affidare ad AMGA S.p.A. la gestione dei propri servizi idrici si impegnano a mettere a disposizione i beni e le opere pubbliche afferente ai servizi stessi, realizzati ed elencati nell'inventario che sarà predisposto in forma completa entro il 30 giugno 2004, nonché i beni e le opere in corso di realizzazione e/o che saranno eventualmente realizzati direttamente dall'Autorità d'Ambito o dagli Enti Locali interessati.
2. L'Autorità d'Ambito conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti.
3. Il Gestore espletterà i servizi conformemente alla presente Convenzione. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art. 16.

Art. 3 - Durata della Convenzione


La durata della presente Convenzione è fissata dal 1° gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2008.

Art. 4 - Responsabilità del Gestore

1. Dalla data dell'affidamento il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante. In particolare ad A.M.G.A. S.p.A. sono affidate le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti afferenti al servizio idrico integrato, nonché quelle di progettazione ed esecuzione dei lavori occorrenti all'estensione o comunque al miglioramento del servizio medesimo.. Nell'esercizio di tali attività A.M.G.A. S.p.A. opera sulla base delle decisioni assunte dall'Autorità d'Ambito e formalizzate nei documenti allegati, secondo le priorità stabilite nel Programma degli Interventi, esercita i diritti e le facoltà spettantele ed è soggetta alla vigente disciplina per la scelta dei contraenti.
2. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti Locali associati nell'Autorità d'Ambito, e di quelle successivamente affidate al Gestore o realizzate direttamente da quest'ultimo.
3. A completamento di quanto previsto dall'Art. 30 di questa Convenzione, il Gestore presta idonee garanzie assicurative e finanziarie, anche attraverso polizze fidejussorie, tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati a terzi. Il Gestore terrà sollevati ed indenni l'Autorità d'Ambito e gli Enti Locali in esso rappresentati nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione dei servizi stessi.
4. Sono altresì compresi nei canoni a favore dei Comuni, come voce una tantum, ovvero sono presi direttamente in carico dal gestore, gli oneri relativi al pagamento del valore residuo delle opere realizzate dai soggetti concessionari da corrispondersi al termine delle concessioni. Tale valore è calcolato in base a quanto definito nella concessione stessa.

Art. 5 - Condizioni particolari

1. Il Gestore assume a proprio carico il rimborso delle annualità dei mutui contratti dagli Enti Locali per finanziare gli investimenti dei beni strumentali all'esercizio del servizio già svolto in economia, fino ad integrale estinzione degli stessi.
2. Il Gestore corrisponderà agli Enti Locali, in relazione agli investimenti dagli stessi realizzati negli ultimi 10 anni in nuovi beni strumentali all'esercizio del servizio svolto in economia, se ed in quanto finanziati con le disponibilità del proprio bilancio, un canone commisurato alla rata annua di ammortamento tecnico dell'investimento, per il periodo di residua durata della vita utile.
3. Il Gestore assume inoltre a proprio carico, e sono remunerati dalle tariffe:
 - i canoni per le derivazioni idriche e le concessioni demaniali;
 - gli oneri per la gestione delle aree di salvaguardia;
 - gli oneri per la gestione dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici della regione Liguria;
 - il canone per l'organizzazione degli strumenti di controllo e vigilanza in dotazione all'Autorità d'Ambito;
 - gli oneri derivanti da cooperazione internazionale ed attività di informazione sull'uso razionale della risorsa idrica;
 - gli oneri per le attività di controllo ambientale.



4. Sono trasferiti al Gestore i contributi statali, regionali e comunitari a disposizione degli Enti Locali per finanziare implementazioni e/o interventi sulla struttura impiantistica.
Nel caso ciò non risultasse possibile per ragioni attinenti alla disciplina specifica dell'erogazione, l'investimento sarà effettuato dall'Ente Locale titolare del finanziamento, che si coordinerà con il Gestore per quanto attiene alla scelta delle tecnologie, alla progettazione ed alle modalità di esecuzione delle opere, al fine di assicurare agli interventi caratteristiche omogenee con effetti positivi in termini di conduzione e manutenzione delle stesse. Qualora tali opere fossero cofinanziate dal Gestore, la relativa progettazione sarà predisposta in modo da consentire a quest'ultimo di realizzare/appaltare lotti funzionali corrispondenti alla quota di finanziamento messa a disposizione dal medesimo.

Art. 6 - Assunzione di personale

1. Il Gestore, ai sensi della Legge Regionale 17 maggio 1998 n. 17 di attuazione dell'art. 12 - comma 3°, della Legge 36/1994, si impegna ad assumere, fino a saturazione della dotazione organica prevista dal Piano Organizzativo, il personale già dipendente presso le Amministrazioni comunali, consortili, aziende speciali ed altri Enti pubblici, già adibito ai servizi di cui all'art. 1, che confluiscono nella gestione unitaria del Gestore, nei tempi, nelle forme e con le modalità indicati dalla L.R. medesima e dal Piano Organizzativo di cui sopra.
2. La dotazione organica prevista dal Piano Organizzativo di cui al comma precedente comprende il personale già in forza al Gestore ed ai Gestori salvaguardati di cui alla lettera g1) delle Premesse, coinvolto nella gestione del S.I.I.
3. Il personale potrà essere assunto, anziché dal Gestore, dai Gestori salvaguardati di cui al comma precedente, con i quali il Gestore abbia stipulato contratti di associazione temporanea di imprese per la gestione del servizio in specifiche aree dell'ATO.
4. Nelle more del completamento della dotazione organica del Gestore, anche al fine di consentire a quest'ultimo la piena conoscenza degli impianti e reti allo stesso trasferiti, il personale degli Enti Locali, già adibito alla conduzione di detti impianti e reti, potrà essere comandato in servizio presso il Gestore per un periodo di tempo adeguato, comunque non oltre il 31 dicembre 2008 e dietro rimborso degli oneri relativi all'Ente locale
5. Il personale reso disponibile dagli Enti Locali sarà individuato in apposito elenco da allegarsi alla presente Convenzione.

CAPO II

OGGETTO ED ESTENSIONE DELLA GESTIONE

Art. 7 - Oggetto della Convenzione

1. Al Gestore è affidata, con diritto di esclusiva, la gestione del servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Genova, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, sia domestici che industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, fatte salve le gestioni salvaguardate e quelle autorizzate.
2. L'affidamento in gestione è fissato per tutta la durata della Convenzione con l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti che con questo atto sono affidati in concessione ai sensi

del comma 2° dell'art. 12 della Legge 36/1994 e di tutti quelli che verranno realizzati come di seguito pattuito.

3. Il Gestore, qualora non si applichi quanto disposto dall'art. 13 della presente Convenzione, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già contratti alla data dell'affidamento dai precedenti soggetti gestori.
4. Il Gestore si obbliga ad eseguire ulteriori servizi ed opere, ove questi siano richiesti dall'Autorità d'Ambito, che siano accessori a quelli oggetto della Convenzione, anche se temporanei e non superino nel complesso l'1% delle spese totali del Gestore risultanti dall'ultimo bilancio.

Art. 8 - Inventario delle immobilizzazioni tecniche e dei beni mobili affidati in concessione

1. Le immobilizzazioni tecniche (materiali ed immateriali) ed i beni mobili costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in concessione al Gestore risultano da apposito Inventario. L'elenco allegato alla presente Convenzione costituisce una rappresentazione di larga massima di tali beni, che saranno più puntualmente descritti nel predetto Inventario.
2. L'Inventario è compilato dall'Autorità d'Ambito in contraddittorio con il Gestore e con l'Ente Locale proprietario entro il 30 giugno 2004.
3. L'Inventario contiene altresì la descrizione delle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano i beni e le opere, nonché le modalità di finanziamento utilizzate per la realizzazione di tali beni ed opere, evidenziando quelle realizzate con ricorso alla contrazione di mutui.
4. Il Gestore accetta i beni descritti nell'Inventario nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni si troveranno al momento della sua compilazione, e dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio.
5. E' facoltà dell'Autorità corredare gli inventari di perizia eseguita da esperto nominato a cura e spese dell'Autorità stessa. Le spese saranno suddivise in quote proporzionali fra gli EE.LL. dell'Ambito sulla base della popolazione residente.

Art. 9 - Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni

1. Al fine di consentire l'avvio della gestione, in attesa della compilazione dell'Inventario di cui all'articolo precedente, l'Autorità d'Ambito, anche avvalendosi e con l'assistenza degli Enti Locali proprietari, immetterà il Gestore nel possesso dei beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio del servizio e proficuamente utilizzabili. La presa in consegna di tali beni non costituisce accertamento e/o accettazione delle condizioni di fatto e di diritto nelle quali tali beni si trovano, che saranno evidenziate nel successivo Inventario.
2. I Comuni e la Provincia consegnano, altresì, al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.
3. Il Gestore acquisisce, dall'immissione in possesso, le provviste ed i materiali di consumo destinati al funzionamento del servizio e proficuamente utilizzabili, inclusi i contatori nuovi, previa loro quantificazione e descrizione in contraddittorio con gli Enti proprietari. Il prezzo sarà stabilito sulla base di listini concordati con l'Autorità d'Ambito, e sarà corrisposto dal Gestore all'Ente proprietario al momento della compilazione dell'Inventario relativo ai beni conferiti in uso dall'Ente medesimo.

4. Tutti i nuovi beni attinenti al servizio, eventualmente realizzati direttamente dagli Enti Locali ai sensi del precedente art. 5 - comma 4, vengono a fare parte dell'affidamento ed il Gestore ne assicura l'entrata in servizio entro il termine massimo stabilito in uno specifico accordo con l'Autorità d'Ambito. La loro consistenza e caratteristiche saranno evidenziate mediante apposito verbale di presa in consegna e comporteranno integrazione dell'Inventario.
5. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni nonché tutti i beni immobili ricevuti in concessione, alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza; gli oneri relativi a tali adeguamenti saranno inseriti, qualora già non compresi, nel Programma degli Interventi e comporteranno aggiornamento delle previsioni economico-finanziarie del Piano di cui al successivo art. 14.

Art. 10 - Esclusività del servizio

1. La Convenzione conferisce al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro indicato nel successivo art. 11 e fatto salvo il disposto del successivo art. 13, per tutta la durata prevista all'art. 3.
2. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie al servizio e di ivi collocare quelle che saranno successivamente realizzate per l'attuazione del Piano approvato dall'Autorità d'Ambito di cui al successivo art. 14, nel rispetto della normativa vigente.
3. Gli Enti Locali sono impegnati, per tutta la durata della Convenzione, a garantire al Gestore il pacifico esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti, nonché la piena disponibilità dei beni elencati nell'Inventario, ed a non consentire a terzi (tranne i soggetti salvaguardati ed autorizzati) il collocamento di condutture ed impianti, per i fini previsti dalla Convenzione stessa, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà, nonché nel e sul demanio pubblico.

Art. 11 - Definizione del perimetro del servizio

1. L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni facenti parte dell'Ambito, perimetro riportato sulla Mappa allegata alla presente convenzione (Allegato 3).
2. L'esercizio del servizio si estende automaticamente a quelle parti del territorio comprese nel perimetro, dal momento in cui vengono a cessare, per qualsiasi causa, le gestioni salvaguardate o le gestioni autorizzate.
3. L'esercizio del servizio svolto dal Gestore non soffre limitazioni, vincoli e/o condizionamenti in ragione della presenza nel perimetro di gestori autorizzati a norma dell'art. 113, comma 14, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 12 - Revisione del perimetro del servizio

1. L'Autorità d'Ambito, su determinazione della Regione, include nel perimetro dell'affidamento o esclude da esso parti di territorio sul quale si svolge il servizio affidato con la presente Convenzione.
2. In tal caso, ove la variazione comporti aumenti di costi o diminuzione di ricavi superiori al 2% dei valori indicati nel Piano Tecnico-economico-finanziario, i termini finanziari ed economici della presente Convenzione saranno rideterminati in accordo tra le parti, o, in difetto, secondo la procedura arbitrale di cui al successivo art. 34.

3. Gli oneri relativi agli investimenti effettuati dal Gestore sul territorio successivamente sottratto alla sua gestione, saranno allo stesso rimborsati con gli stessi criteri e procedura previsti all'art. 28.
4. I beni strumentali al servizio realizzati sulle parti di territorio successivamente incluse nel perimetro dell'affidamento saranno concessi al gestore con le modalità ed i termini osservati per la concessione dei beni presenti nel perimetro originario. Il verbale di consistenza di tali beni sarà compilato entro 180 gg. dalla decorrenza del provvedimento di inclusione nel perimetro di affidamento e darà luogo ad integrazione dell'Inventario.

Art. 13 - Gestioni esistenti

1. Il Gestore prende atto che in forza delle decisioni n. 4 del 13.05.2003 e n. 5 del 11.06.2003 della Conferenza l'Autorità d'Ambito ha organizzato la gestione integrata del servizio idrico avvalendosi anche di organismi salvaguardati:
2. Il Gestore prende atto inoltre che, a norma dell'art. 113, comma 14, del D. Lgs. n. 267/2000, le seguenti imprese:
 - Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A.;
 - Acquedotto Nicolay S.p.A.

hanno richiesto all'Autorità d'Ambito di essere autorizzate a gestire il servizio, o determinati segmenti del servizio, attraverso l'utilizzo degli impianti di cui risultano proprietarie.


3. L'Autorità d'Ambito affida al Gestore ai sensi dell'art. 9, comma 4° della legge 36/1994 e dell'art. 113, comma 14°, del D. Lgs. 267/2000, il compito di coordinare il servizio idrico integrato ed indica, nel Modello Gestionale ed Organizzativo di cui all'Allegato 8, le misure per il coordinamento, l'organizzazione, l'integrazione ed il controllo delle attività dei soggetti gestori esistenti, sia salvaguardati che autorizzati, di cui ai precedenti commi 1 e 2.

CAPO III

FINANZIAMENTO

Art. 14 - Programma degli Interventi – Piano Tecnico-economico-finanziario

1. Il Gestore accetta:
 - a) il Piano degli Interventi predisposto dall'Autorità d'Ambito sulla base dello "Schema" approvato dalla Conferenza con decisione n. 7 del 13 giugno 2003.In tale Piano sono stati inseriti:
 - (i) gli interventi nei servizi di fognatura e di depurazione già previsti dal Programma Stralcio integrato con l'Accordo Quadro 2000 fra la regione Liguria e lo Stato, e quindi valutati necessari ed urgenti;
 - (ii) gli interventi nel servizio di distribuzione dell'acqua potabile idonei a conseguire gli standard di qualità previsti dal Disciplinare Tecnico.



In esito alle puntuali verifiche sullo stato di funzionalità delle reti e degli impianti che saranno svolte in occasione della compilazione dell'Inventario di cui al precedente art. 8, il Piano degli Interventi potrà essere opportunamente integrato per recepire le eventuali esigenze di ulteriori investimenti;

b) il Piano Tecnico-economico-finanziario redatto ai sensi dell'art. 11, comma 3° della Legge 36/1994 ed allegato alla presente Convenzione, e i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe. Detto Piano evidenzia i costi operativi della gestione del S.I.I. nel periodo di durata della Convenzione, determinati sulla base dei costi sostenuti dai gestori nell'anno 2003, incrementati dei costi relativi alla gestione degli impianti che entreranno in esercizio nel periodo di riferimento (5 anni), dei costi conseguenti alla organizzazione del servizio come prevista dal Modello Gestionale ed Organizzativo, dei costi previsti dal precedente art. 5 - commi 1 e 3.

A seguito della puntuale ricognizione degli elementi di costo previsti al precedente art. 5, da completarsi entro il 30 giugno 2004, il Piano Tecnico-economico-finanziario sarà integrato con particolare riferimento ai costi relativi ai canoni riconosciuti agli Enti Locali per la messa a disposizione delle infrastrutture, agli eventuali maggiori costi per ammortamento dei mutui e ad altri elementi che dovessero emergere in detto periodo. Per il primo anno di applicazione ed in attesa della puntuale ricognizione degli elementi di costo, il Gestore s'impegna a corrispondere per l'anno 2004 ai singoli Comuni che gestivano il servizio in economia un canone forfettario, che viene determinato nella misura di Euro 7,00 per abitante residente nel Comune, salvo conguaglio da effettuare all'esito della valutazione del valore degli impianti. Si demanda all'Ufficio di Segreteria Tecnica il compito di elaborare, sempre relativa al primo anno di applicazione, una successiva proposta di canone che tenga conto anche degli abitanti fluttuanti. Il Piano dovrà risultare coerente con il principio della integrale copertura dei costi attraverso il gettito della tariffa di cui al seguente art. 16

2. Sulla base del Piano degli Interventi di cui sopra, è stato elaborato il Programma degli Interventi relativo al periodo di affidamento del S.I.I., che contiene la tempificazione degli investimenti i cui oneri, in termini di ammortamento e remunerazione del capitale investito, sono evidenziati nel Piano Tecnico-economico-finanziario. Il Programma degli Interventi potrà essere integrato in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti di cui al primo comma - lettera a).

Art. 15 - Livelli di qualità del prodotto e del servizio

1. I livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio garantiti dal Gestore sono quelli riportati nell'allegato Disciplinare Tecnico. Tali livelli di qualità saranno conseguiti con gradualità in coerenza con le previsioni del Piano Organizzativo e del Programma degli Interventi.
2. A tali livelli è commisurata la tariffa applicata per cui un aumento dei livelli stessi comporta la preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito ove tale aumento possa comportare incremento dei costi incidenti sulla tariffa.

Art. 16 - Tariffa del servizio

1. La tariffa costituisce corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.
2. Il Gestore riconosce che le diverse tariffe e le relative articolazioni come sotto riportate, sono determinate dall'Autorità d'Ambito sulla base della tariffa di riferimento e del metodo normalizzato per la tariffa di riferimento, emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto 1° agosto 1996 (il "Metodo"), ai sensi dell'art. 13, comma 3° della Legge 36/1994 e che nel loro complesso determinano

una tariffa che deve assicurare la copertura integrale di tutti i costi e le remunerazioni indicate al comma 2° del citato articolo 13. La tariffa tiene conto di quanto stabilito con gli accordi di programma di cui all'art. 02, comma 4, Legge 61/1994.

La tariffa tiene conto che l'1% indicato dalla Regione è destinato alla gestione dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici della Liguria e che il gestore provvederà al suo trasferimento al Gestore dell'Osservatorio stesso.

3. Tariffa reale media.

La Tariffa reale media è calcolata con riferimento ai ricavi conseguiti dai Gestori confluiti nella gestione d'Ambito, e dai Gestori salvaguardati di cui all'art. 13 – comma 1, incrementati dei costi operativi previsti all'art. 4 del Metodo, come precisati all'art. 5 ed indicati nel Piano Tecnico-economico-finanziario, relativi al primo anno di gestione.

La Tariffa è inoltre incrementata dei ricavi corrispondenti alle tariffe di fognatura e depurazione dovute e non applicate dalle gestioni precedenti, nonché dell'incremento previsto per le tariffe dei servizi di fognatura e depurazione dalla Deliberazione del CIPE n. 52 del 4 aprile 2001, in attuazione delle disposizioni dell'art. 141 della Legge 388/2000.

4. Articolazione ed evoluzione della tariffa nelle quote riferite ai servizi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione .

La tariffa reale media iniziale per la gestione del S.I.I. viene attribuita pro quota ai servizi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione in proporzione alla ripartizione definita all'art. 2, lett B), punto A) della Deliberazione C.I.P.E. n. 62 del 22 giugno 2000.

L'evoluzione della tariffa negli anni successivi al primo conserva tale ripartizione proporzionale. In corrispondenza della prima revisione triennale la suddetta ripartizione della tariffa nelle tre componenti potrà essere modificata in ragione dell'evoluzione della componente del costo di ammortamento (A) e della componente della remunerazione del capitale investito (R) conseguenti agli investimenti effettuati nelle rispettive linee

Il limite di prezzo "K" deve intendersi riferito all'incremento della tariffa complessiva risultante dalla sommatoria delle tre quote come sopra indicate.

Per il primo anno di gestione il fattore "K" è stabilito nella misura del 7,5%.

5. Le tariffe sono determinate per il primo anno secondo la seguente articolazione:

Tariffa Agevolata - fino a 96 mc/anno

Tariffa Base - da 96 mc/anno al valore di modulo

Tariffa 1° Supero – dal valore di modulo a 1,5 volte il valore di modulo

Tariffa 2° Supero – da 1,5 volte il valore di modulo a 2 volte il valore di modulo

Tariffa 3° supero – da 2 volte il valore di modulo ad oltre.

Il valore del modulo per l'uso domestico è pari a 120 mc/unità abitativa finale per anno.

Bocche Antincendio: Struttura e valori in uso nel Comune di Genova

Fissando le seguenti correlazioni:

Tariffa Agevolata = 0,72 x Tariffa Base

Tariffa Base

Tariffa 1° Supero = 1,50 x Tariffa Base

Tariffa 2° Supero = 2,00 x Tariffa Base

Tariffa 3° Supero = 2,50 x Tariffa Base

Tariffa Forniture Temporanee = 2,00 x Tariffa Base

Fissando le seguenti Tipologie di Utilizzo

- 1 Uso domestico – Residenti : T.Agevolata – T. Base – T. 1° S – T. 2° S – T. 3° S
- 2 Uso Domestico – Non Residenti : Come Uso Domestico Residenti senza Tariffa Agevolata
- 3 Uso Commerciale / Industriale / Artigianale / Diversi : Come Sopra
- 4 Uso Temporaneo / Cantieri : Tariffa Fornitura Temporanea sz. pagamento di Quota di Servizio
- 5 Uso Acqua Non Potabile : 50 % della struttura 3
- 6 Uso Acqua Allevamento Animali : 50 % della struttura 3.

6. I valori delle suindicate articolazioni tariffarie si ricavano per ciascun servizio e per il totale dei servizi dalle seguenti tariffe medie:

acquedotto 0,655816 €/mc. comprensiva del ricavo da quota fissa del servizio

fognatura 0,140532 €/mc.

depurazione 0,374752 €/mc.

Totale 1,17110 €/mc.

7. Le tariffe come riportate al precedente comma 5, sono soggette a revisione entro il primo semestre dell'anno 2004, in relazione all'aggiornamento del Piano Tecnico-economico-finanziario previsto all'art. 14, in funzione della puntuale ricognizione dei costi operativi e di investimento.
8. Per gli anni successivi al primo le tariffe variano in funzione dei costi previsti nel Piano Tecnico-economico-finanziario, del tasso d'inflazione programmato e del coefficiente "k" del limite di prezzo secondo il disposto degli articoli 1 e 5 del "metodo".
9. Il limite di prezzo per gli esercizi annuali successivi al primo per la durata di cui al precedente punto 5 è dato dai seguenti valori percentuali:

esercizio	dal	al	k% da applicare alle tariffe
2°	01.01.2005	31.12.2005	5
3°	01.01.2006	31.12.2006	5
4°	01.01.2007	31.12.2007	5
5°	01.01.2008	31.12.2008	3,76

10. L'aggiornamento delle tariffe decorre dal 1° gennaio di ogni anno.
11. Fatto salvo quanto eventualmente perentoriamente disposto in via normativa, la tariffa è comunque sottoposta a revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti.
12. Le tariffe possono altresì subire variazioni a seguito di :
 - a) disposizioni legislative che modificano le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio, previa deliberazione dell'Autorità d'Ambito;
 - b) verifiche periodiche sul funzionamento della gestione come previsto dall'art. 20;

- c) variazioni al "metodo" disposte con determinazione ministeriale;
- d) variazione del prezzo dell'energia elettrica.

Tali eventuali variazioni avranno decorrenza dal primo esercizio successivo alle determinazioni ministeriali o alle delibere dell'Autorità d'Ambito, salvo diversa disposizione normativa.

13. Nel caso di pluralità di Gestori per i diversi servizi del ciclo, la tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto che provvede al successivo riparto, in base ai volumi erogati ed alle tariffe applicate, entro 30 giorni dalla riscossione. In applicazione dell'art. 15, comma 3° della Legge 36/1994, nel caso suddetto, i Gestori interessati stipuleranno apposita convenzione, sottoposta ad approvazione dell'Autorità d'Ambito, per definire i rapporti per il riparto delle spese di riscossione. La convenzione è trasmessa alla Regione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 15 sopracitato.
14. Articolazione della tariffa in periodo transitorio.

Fermo restando il calcolo della tariffa reale media di cui al precedente comma 3, ed il diritto del Gestore di acquisire un volume di ricavi corrispondente alla sua applicazione, così come previsto nel Piano Tecnico-economico-finanziario, al fine di stemperare nel tempo gli incrementi tariffari per l'utenza domestica nei Comuni che hanno applicato tariffe sensibilmente inferiori alla tariffa reale media di cui sopra, in sintonia con la Raccomandazione n. 1/2000 formulata dal Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche in ordine alla articolazione territoriale transitoria della tariffa, è prevista la seguente graduale convergenza delle tariffe applicate nelle diverse realtà locali alle tariffe calcolate in ottemperanza al Metodo ed alle previsioni contenute nel Piano Tecnico-economico-finanziario.

In particolare:

- nel primo semestre dell'anno 2004 continueranno ad essere applicate le tariffe vigenti in ciascun Comune alla data del 31 dicembre 2003 per gli usi domestici degli utenti residenti, fatto salvo l'adeguamento delle tariffe di fognatura e depurazione all'importo minimo di legge;
- dal secondo semestre dell'anno 2004 le tariffe applicate in ciascun Comune convergeranno verso la tariffa reale media in un arco temporale più o meno ampio, in applicazione di specifici parametri;

tali parametri saranno individuati dalla Segreteria Tecnica dell'A.T.O. e da AMGA nel corso del primo semestre del 2004 e saranno sottoposti all'approvazione della Conferenza dei Sindaci entro il 30.06.2004 e, comunque, prima dell'applicazione della tariffa, così come determinata ai commi precedenti;

per la definizione e successiva applicazione di questi parametri si dovrà tener conto della complessità della struttura impiantistica localmente utilizzata, del miglioramento del livello di qualità del servizio perseguito nel breve termine, dell'esigenza di salvaguardare contesti di tipo economico - sociale disagiati; si potrà tener conto, altresì, dell'eventuale prolungamento del periodo di affidamento del servizio, ove ciò sia funzionale ad una riduzione dell'ammontare della tariffa, così come determinata nei commi precedenti, ovvero nel caso in cui consenta un più lungo periodo per giungere all'applicazione della tariffa reale media.

15. Le tariffe da applicarsi all'utenza per eventuali servizi o prestazioni accessorie non direttamente afferenti al servizio idrico integrato o comunque non determinate dalla legge o dalle autorità competenti, sono stabilite dal Gestore e comunicate all'Autorità d'Ambito. I ricavi conseguenti a tali servizi non sono computati nei ricavi derivanti dalla gestione del S.I.I.



Art. 17 - Incrementi di efficienza

1. Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti e recepiti nel Piano di cui al precedente art. 14.
2. Tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei "costi operativi" reali che verrà misurata ed avrà conseguenze o meno secondo i criteri ed i limiti contenuti nel "metodo" per determinare la tariffa.
3. Al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 6 del "metodo" le parti convengono che il costo operativo della gestione, costituito dall'insieme dei costi operativi descritti all'art. 3, punto 3.1 dello stesso "metodo", con riferimento alle voci contenute del D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, è determinato in € 48.540.828 (2004), sul quale il Gestore si impegna ad operare il recupero di efficienza annuo pari allo 0,5%, determinato secondo quanto indicato dal suddetto art. 6 del Metodo.

Art. 18 - Fondo speciale impianti di depurazione

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta, ai sensi di Legge, dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. In tale evenienza i relativi proventi affluiscono al Gestore in un fondo vincolato per essere destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione previsti nel Programma degli interventi.
2. Le Parti regoleranno mediante apposita convenzione aggiuntiva gli eventuali casi di determinazione di quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

Art. 19 - Canone di concessione per i beni affidati al Gestore

1. Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al Gestore in concessione ai sensi dell'art. 12, commi 1° e 2° della Legge 36/1994, il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Autorità d'Ambito presso la Tesoreria della Provincia, quale ente responsabile del coordinamento, le somme di cui al precedente art. 5 – commi 1 e 2, per il successivo trasferimento ai Comuni partecipanti.
2. Al fine di garantire al Gestore l'equilibrio economico-finanziario della gestione nel periodo di applicazione della tariffa transitoria di cui al precedente art. 16 – comma 14, dall'importo di cui sopra potrà essere detratto, in accordo con il Comune e fino a concorrenza, il minor ricavo conseguito dal Gestore nel relativo Comune a seguito della riscossione di una tariffa inferiore rispetto alla tariffa reale media.

CAPO IV

CONTROLLO

Art. 20 - Controllo da parte dell'Autorità d'Ambito

1. L'Autorità d'Ambito è responsabile del controllo sulla gestione del servizio.
2. L'Autorità d'Ambito opera una verifica triennale nella quale saranno presi in esame:

- a) l'andamento dei costi operativi totali al fine di controllarne la rispondenza alle previsioni dell'art. 17 della presente Convenzione e dell'art. 6 del "metodo";
 - b) la corrispondenza della tariffa media effettivamente praticata secondo l'articolazione di cui all'art. 16 della presente Convenzione, rispetto alla tariffa media prevista;
 - c) il raggiungimento degli obiettivi previsti di livello del servizio ed il valore dell'investimento da considerare corrispondente all'eventuale mancato raggiungimento di tali livelli.
3. In conseguenza della suesposta verifica, l'Autorità d'Ambito apporta alle tariffe, per il triennio successivo, le variazioni necessarie per il ristabilimento e la compensazione dei ricavi, secondo le pattuizioni concordate in Convenzione e le disposizioni del "metodo".
4. L'Autorità d'Ambito, ferma restando la verifica triennale sopra indicata, può intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del Piano Tecnico-economico-finanziario in ordine ai punti a. b. c. citati al comma 2° dell'art. 8 del "metodo", al fine di:
- a - assicurare che il servizio sia effettuato nel rispetto della presente Convenzione e del Disciplinare Tecnico allegato e che nei confronti degli utenti sia rispettata la Carta del Servizio allegata;
 - b - effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nelle aree di detenzione del Gestore, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa;
 - c - effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.
5. In occasione delle ispezioni di cui sopra possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali in conformità alla legislazione vigente.
6. Il Gestore presta all'Autorità d'Ambito per l'esercizio della sua funzione di controllo ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.
7. Il Gestore dovrà agevolare i controlli, fornendo secondo la periodicità specificata all'articolo successivo, tutti i dati richiesti dall'Autorità d'Ambito e dall'Osservatorio dei servizi idrici in relazione a quanto previsto dall'art. 22, comma 1° e 2° della Legge 36/1994.

Art 21 - Obblighi del Gestore

1. Per permettere il controllo della gestione, il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 del "metodo".
2. Il Gestore si obbliga a raggiungere l'equilibrio economico-finanziario della gestione di cui all'art. 11, 2° comma, lettera b) della Legge 36/94 in modo che sia assicurata in ogni caso la totale copertura dei costi di investimento e di esercizio.
3. Il Gestore dovrà sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società abilitata.
4. Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale separatamente per l'attività di gestione del S.I.I. nell'Ambito della Provincia di Genova.
5. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo le norme ed i principi contabili vigenti.

6. Il Gestore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti.
7. La certificazione dovrà in particolare accertare:
 - b. che i costi di investimento non siano più alti di quanto essi debbano essere per soddisfare gli obblighi della Convenzione e fornire il servizio con livelli di qualità e sicurezza necessari;
 - c. che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi.
8. Elementi di riferimento e comparazione saranno le elaborazioni effettuate dall'Osservatorio dei servizi idrici di cui all'art. 22 della Legge 36/94.
9. La mancata produzione del rendiconto annuale e dei dati di cui all'art. 22 della presente Convenzione entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio di esercizio, costituirà inadempienza sanzionabile con una penalità dello 0,2% dell'ammontare dei ricavi del Gestore nell'esercizio precedente.

Art. 22 - Comunicazione dati sul servizio

1. Il Gestore si impegna a comunicare, entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio d'esercizio, all'Autorità d'Ambito, al Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche ed all'Osservatorio dei servizi idrici:
 - a) i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio secondo la specificazione ministeriale, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;
 - b) i dati tipici della gestione, con riferimento a:
 - 1) i quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
 - 2) i quantitativi mensili ed annui prodotti immessi in rete per ogni settore separato della rete dalla rete di distribuzione;
 - 3) i quantitativi annui erogati, distinti per classe e tipologia di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale, ed uso commerciale);
 - 4) il quantitativo di acqua non contabilizzata;
 - 5) i consumi elettrici annui;
 - 6) il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta;
 - 7) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque, secondo la normativa vigente (D. Lgs. 31/2001 e D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni);
 - 8) le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
 - 9) il conto economico come definito al punto 5 del precedente art. 21;
 - 10) gli indici di produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti a terzi, del controllo di qualità del prodotto;

11) gli indici di liquidità;

12) una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili, nonché gli scostamenti rispetto al Piano tecnico-economico-finanziario e le relative motivazioni.

Art. 23 - Carta del Servizio

1. La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla allegata Carta del Servizio Idrico Integrato redatta in conformità ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità, nonché in conformità al D.C.P.M. 29 aprile 1999.
2. La Carta deve essere sottoposta a verifiche ed eventuali rafforzamenti delle garanzie ogni triennio, in occasione della verifica tariffaria.
3. Le eventuali modifiche alla Carta che possano avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore.

Art. 24 - Manuale della Sicurezza

1. Il Gestore dispone di un Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, allegato alla presente convenzione, ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, ed eventuali successive disposizioni legislative.

CAPO V

REGIME FISCALE

Art. 25 - Imposte - Tasse - Canoni


1. Tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, comprese le imposte relative agli immobili, sono a carico del Gestore.
2. Fanno carico al Gestore i canoni di cui all'art. 35 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.
3. Le tariffe di cui al precedente art. 16 si considerano comprensive della remunerazione dei costi dovuti alla misura di tali oneri in vigore all'inizio dell'affidamento.

CAPO VI

ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE

Art. 26 - Sub-concessione

1. E' fatto divieto al Gestore di sub-concedere parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato oggetto della presente Convenzione senza la preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito, sotto pena della immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di Legge e con l'incameramento da parte dell'Autorità d'Ambito delle garanzie prestate dal Gestore.



2. L'eventuale sub-concessionario avrà gli stessi obblighi del Gestore, quali indicati nella presente convenzione.
3. La richiesta di sub-concessione o cessione, ove approvata dall'Autorità d'Ambito, darà alla stessa il diritto di rinegoziare la presente Convenzione.
4. La gestione del S.I.I. attraverso il coordinamento dei Gestori salvaguardati di cui al precedente art. 13 - comma 1, non costituisce sub-concessione del servizio a norma dei commi precedenti, restando la responsabilità della gestione in capo al Gestore d'Ambito.
5. Al Gestore è riconosciuta piena autonomia in ordine alla acquisizione di risorse e servizi utilizzati nella organizzazione e produzione del servizio, ferma restando l'osservanza delle disposizioni imperative di Legge.

Art. 27 - Continuità del servizio dopo la scadenza

L'Autorità d'Ambito ha la facoltà di prolungare di sei mesi la Convenzione dopo la scadenza senza che da ciò derivi alcun diritto ad indennità aggiuntive per il Gestore, che deve garantire la continuità del servizio.

Art. 28 - Restituzione delle opere e canalizzazioni

1. Alla scadenza della Convenzione per l'espletamento del servizio o in caso di risoluzione della stessa ai sensi del precedente art. 26 o in caso di riscatto ai sensi dell'articolo seguente, tutte le opere e canalizzazioni affidate inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'Autorità d'Ambito e/o con finanziamenti a fondo perduto, e parimenti affidate in concessione d'uso al Gestore, devono essere restituite gratuitamente all'Autorità d'Ambito in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera h) della Legge 36/94.
2. I beni immobili e gli impianti strumentali al servizio, realizzati in epoca successiva alla sottoscrizione della presente convenzione dal Gestore autonomamente, oppure finanziati con la contrazione di mutui, prestiti o incremento del capitale sociale saranno retrocessi all'Autorità d'Ambito dietro corresponsione di un'indennità pari al loro costo di ricostruzione o di riacquisto, diminuito di un importo risultante dall'applicazione degli ammortamenti già operati o della percentuale di effettivo deperimento se superiore. Dal prezzo così determinato potranno essere dedotte le quote capitali delle rate di ammortamento dei relativi mutui ove tale onere sia assunto a carico dell'Autorità d'Ambito, ovvero di altro gestore subentrante.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione delle opere esistenti, aventi utilità pluriennale, saranno indennizzati al Gestore sulla base del residuo valore non ammortizzato.
4. L'indennità dovrà essere corrisposta al Gestore entro nove mesi dal momento della restituzione dei beni, risultante da apposito verbale; l'eventuale ritardo comporterà la maturazione di interessi calcolati al tasso di remunerazione del capitale investito.
5. In caso di disaccordo fra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore in ordine alla liquidazione dell'indennità, la questione sarà rimessa ad un collegio di esperti nominati uno da ciascuna parte ed uno dal Presidente della Camera di Commercio di Genova.

In attesa della definizione della controversia da parte del collegio di esperti, al Gestore sarà corrisposto l'ammontare dell'indennizzo offerto dall'Autorità d'Ambito.

Art. 29 - Riscatto

1. Gli Enti locali possono riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 della presente convenzione, con le modalità previste nell'art. 24 del R.D. 15.10.1925 n. 2578.
2. Il riscatto comporta la restituzione agli Enti concedenti dei beni affidati al Gestore con la Convenzione, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni immobili ed immobili) previa corresponsione di una somma in denaro calcolata ai sensi dell'art. 24, comma 4, lett. a), b) e c) del R.D. 15.10.1925 n. 2578 e dell'art. 13 del D.P.R. 04.10.1986 n. 902.
3. In relazione alla previsione di cui alla lettera c) del R.D. 15.10.1925 n. 2578, s'intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito all'art. 3 della presente convenzione.
4. I valori dell'indennità saranno fissati concordemente dalle parti o a mezzo di procedura arbitrale ai sensi dell'art. 34 della presente convenzione.
5. Il ritardo nel pagamento dell'indennità, qualora definita ai sensi del precedente comma, darà luogo ad interessi secondo il tasso di remunerazione del capitale investito.
6. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della presente convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

CAPO VII

GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 30 - Cauzioni e sanzioni pecuniarie

1. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore costituisce un deposito cauzionale presso la Tesoreria della Provincia di Genova (quale ente responsabile del coordinamento), anche mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, per un importo pari all' 1% dei ricavi di esercizio previsti per il primo anno di gestione dal Piano Tecnico-economico-finanziario.
2. Da tale cauzione la Provincia, su disposizione dell'Autorità d'Ambito, può prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi e previste nella presente Convenzione e nel Disciplinare Tecnico.
3. Il Gestore deve reintegrare la cauzione per le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Autorità d'Ambito, pena la risoluzione della Convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.

Art. 31 - Sanzione coercitiva - sostituzione provvisoria

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la qualità dell'acqua, l'igiene e/o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito totalmente o in parte, l'Autorità d'Ambito può prendere tutte le misure necessarie per la

tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

2. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Autorità d'Ambito contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un congruo termine.

Art. 32 - Sanzione risolutoria

1. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistano cause di forza maggiore o di pericolo per la sicurezza, l'Autorità d'Ambito può decidere la risoluzione della Convenzione, previa messa in mora rimasta senza effetto.
2. In particolare il diritto alla risoluzione sorge:
 - a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
 - b) in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio, previa messa in mora rimasta senza effetto;
 - c) in caso di interruzione generale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue e di depurazione per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore;
 - d) in caso di ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione, previa messa in mora rimasta senza effetto.
3. Nel caso indicato alla lettera c) la colpa o il dolo del Gestore deve essere contestata e certificata da pubblica autorità quale l'Autorità Sanitaria Locale, la quale deve concedere al Gestore un termine per presentare memorie o documenti in propria discolpa.
4. L'autorità d'Ambito, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai precedenti punti b) e d).
5. Il Gestore ha trenta giorni dal ricevimento della diffida per presentare le proprie giustificazioni.
6. Le conseguenze della risoluzione sono addebitate al Gestore e l'Autorità d'Ambito ha facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
7. Per la risoluzione si applicano le clausole dell'art. 29, fatto salvo l'addebito delle penali previste dalla convenzione ed il risarcimento di eventuali danni subiti.

Art. 33 - Elezione di domicilio

Il Gestore elegge il proprio domicilio in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo n. 7.

Art. 34 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia tra gli Enti Locali ed il Gestore in ordine ai rapporti derivanti dal presente atto che abbiano ad oggetto diritti disponibili e la cui tutela non è inderogabilmente attribuita all'Autorità Giudiziaria, è decisa da un collegio arbitrale di tre componenti, uno nominato dagli Enti, l'altro dal Gestore ed il terzo d'accordo tra le Parti, o in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Genova, che nomina anche l'arbitro non indicato da una delle Parti, su invito dell'altra, trascorsi venti giorni dall'invito stesso.

Art. 35 - Clausola di garanzia

In ottemperanza a quanto disposto con la Decisione n. 8 del 13.06.2003 della Conferenza dei Sindaci, il Gestore dà espressamente atto che l'eventuale revoca, decadenza e/o sopravvenuta inefficacia del presente affidamento derivanti, connesse o conseguenti ad eventuali pronunce di incostituzionalità e/o incompatibilità con la disciplina di diritto comunitario dell'art. 35, comma 5, L. 448/2001 ovvero dell'art. 14 del DL. 29.09.2003, n. 269 non darà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento a favore di AMGA, nei confronti dell'Autorità, dei singoli Comuni o della Provincia di Genova.

CAPO VIII

ALLEGATI

Art. 36 - Documenti allegati

Costituiscono allegati i seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti alla medesima ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

- 1) il Disciplinare Tecnico,
- 2) la Carta del Servizio Idrico Integrato,
- 3) la Mappa del perimetro di concessione e l'elenco delle opere affidate,
- 4) l'elenco dei beni affidati in concessione, soggetto ad aggiornamento e completamento in sede di inventariazione,
- 5) l'elenco del personale reso disponibile dagli attuali gestori di cui all'art. 6.4,
- 6) il Piano Tecnico-economico-finanziario ed il Programma degli interventi,
- 7) il Modello Gestionale ed Organizzativo,
- 8) il Regolamento del Servizio,
- 9) il Manuale di Sicurezza del Gestore,
- 10) il Manuale della Qualità del Gestore.

Per quanto concerne gli elenchi del personale, di cui al punto 5), che sarà trasferito dalle ex gestioni in economia degli enti locali ad A.M.G.A., non ancora pervenuti, le parti convengono che gli stessi si intenderanno comunque parte integrante e sostanziale della presente convenzione sebbene non materialmente allegati alla stessa.

60 N di Refettorio

AUTENTICA DI FIRME

Genova, 16 aprile 2004

Artificio io sottoscritto Dott. Bruno Corvetto, Vice Segretario generale della Provincia di Genova, da senza l'assistenza dei testimoni per espone concorde rinuncia fatta dalle Parti, col mio assenso, i Signori:

- Refetto Alessandro nato a Cornigliano (AL) il 7.4.1940

- Bazzani Roberto nato a Cairo Montenotte (SV) l'1.2.1944

della cui personale identità io Vice Segretario generale sono certo, hanno apposto la loro firma alla presenza di me Vice Segretario generale, che mi sottoscrive qui in
cda.



vice
IL SEGRETARIO GENERALE




Letto, firmato e sottoscritto.

Genova, li 16 APR. 2004

Per la Provincia di Genova

(Dott. Alessandro Repetto)



Per A.M.G.A S.p.a.

(Dott. Ing. Roberto Bazzano)



Clausole vessatorie


Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., AMGA S.p.a. dichiara di approvare espressamente gli articoli 30, 31, 32, 34 e 35 della presente convenzione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Genova, li 16 APR. 2004

Per la Provincia di Genova

(Dott. Alessandro Repetto)



Per A.M.G.A S.p.a.

(Dott. Ing. Roberto Bazzano)

